

REGOLAMENTO D'USO DEL PARCO BOSCO COMUNALE



ART.1 - ISTITUZIONE DEL PARCO

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.793/AA.GG./Ec del 23/6/1976 è istituita la riserva locale a interesse sovracomunale denominata "Parco Bosco Comunale" di Legnano.

ART.2 - DELIMITAZIONE

Il territorio del Parco, ubicato all'interno dei confini amministrativi del Comune di Legnano, è individuato nella allegata planimetria in scala 1:2000 e attualmente delimitato da rete metallica di recinzione.

I confini territoriali del Parco possono essere modificati ed eventualmente estesi al territorio di altri Comuni limitrofi, previa intesa con le Amministrazioni Comunali interessate alle modifiche, sempre, però, nel rispetto della destinazione del Parco stesso, indicata nel successivo art.3.

In sede di approvazione del presente Regolamento, potranno essere individuate le aree potenzialmente esondabili, ai fini del loro inserimento nel Parco.

ART.3 - OBIETTIVI DEL PARCO

L'istituzione del Parco Bosco Comunale è diretta ad assicurare:

- a) una più efficace tutela da ogni tipo di compromissione e di degrado delle aree che ne costituiscono il territorio, nonché delle risorse idriche;
- b) la salvaguardia, la ricostruzione delle precipue caratteristiche naturalistiche ambientali;
- c) l'utilizzazione sociale, compatibilmente con gli obiettivi di cui alle lettere a) e b), delle aree stesse, mediante la fruizione pubblica della suddetta area, particolarmente per il tempo libero e le attività sportive non agonistiche, didattiche, scientifiche e di ricerca.

Nel rispetto degli obiettivi sopra enunciati, all'interno delle aree costituenti il territorio del Parco, vengono individuate le diverse destinazioni, con particolare riguardo a :

- zona a "vegetazione naturale", da conservare o da risanare ai fini di un migliorato rapporto fra vegetazione e condizioni ambientali;
- zona a "riserva orientata", per tutela di particolari esigenze di ordine idrogeologico paesistico e naturalistico;



- zona "attrezzata", in funzione ricreativa sportiva didattica e di osservazione.

ART. 4 - LIMITI E DIVIETI

L'area del Parco è sottoposta ai seguenti divieti:

- a) effettuazione di discariche di rifiuti di qualsiasi tipo, sia solidi che liquidi;
- b) prelievo di inerti, escavazioni e sbancamenti, fatta eccezione per gli interventi indispensabili per la manutenzione di impianti e infrastrutture esistenti, per la prevenzione di dissesti idrogeologici e la bonifica dei suoli, nonché per l'esecuzione di strutture pubbliche o di interesse pubblico, sempre che tali strutture siano compatibili con le finalità del presente regolamento e favoriscano il raggiungimento dei sopra esposti obiettivi;
- c) l'esecuzione di qualsiasi intervento per nuove costruzioni, fatta eccezione di quanto previsto alla precedente lettera b);
- d) manomissione ed alterazione delle bellezze naturali.

E' altresì vietato:

- e) abbandonare rifiuti;
- f) danneggiare la flora spontanea o comunque esistente;
- g) raccogliere fiori e funghi;
- h) accendere fuochi;
- i) disturbare animali selvatici; raccogliere e distruggere i loro nidi o tane, distruggere e danneggiare il loro ambiente, salvo che ciò sia conseguenza di attività essenziali e comunque autorizzate dall'organo competente;
- l) la caccia e la pesca;
- m) transitare con mezzi motorizzati, fatti salvi i mezzi di pronto soccorso, forza pubblica o comunque autorizzati;
- n) allestire attendamenti o campeggi;
- o) effettuare utilizzazioni forestali ed esercitare il pascolo;
- p) condurre cani non al guinzaglio e sprovvisti di museruola;
- q) bagnarsi nelle acque dello stagno;
- r) raccogliere la lettiera ed il terriccio;
- s) raccogliere le lumache;
- t) estirpare o comunque sradicare piante di qualsiasi tipo, salvo nei casi espressamente autorizzati dall'Organo competente;
- u) qualsiasi attività che a discrezione dell'Amministrazione Comunale sia ritenuta in contrasto con le finalità di cui all'art.3.



ART. 5 - MANIFESTAZIONI

Qualsiasi tipo di manifestazione, previa autorizzazione della G.M., deve inderogabilmente astenersi da attività in contrasto con gli obiettivi di cui all'art. 3 e deve svolgersi nel rispetto dei limiti e divieti indicati all'art.4 del presente Regolamento, nonché dei Regolamenti vigenti sul territorio cittadino.

Le manifestazioni, con particolare riferimento alla rumorosità degli impianti fonici installati, dovranno evitare ogni possibile causa di molestia o danno all'ambiente o al vicinato.

ART. 6 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA

L'Orario di apertura e chiusura del Parco è, di norma, così stabilito:

- dal mese di gennaio al mese di marzo, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- dal mese di aprile al mese di giugno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- dal mese di luglio al mese di settembre, dalle ore 8.00 alle ore 23.00;
- dal mese di ottobre al mese di dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Le suddette operazioni di apertura e chiusura del Parco sono di competenza della Vigilanza Urbana.

ART. 7 - VIGILANZA

Per assicurare l'osservanza dei limiti e divieti di cui all'art.4, l'accertamento e la contestazione delle violazioni al presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si avvale dei seguenti soggetti:

- a) Agenti di Polizia Urbana;
- b) Agenti di Polizia di Stato e dei Carabinieri.

ART. 8 - GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE COMUNALI

Il Comune può incaricare dei volontari da scegliersi fra persone esperte nell'ambito naturalistico ecologico, previo corso di addestramento. Tali soggetti potranno intervenire per la constatazione di violazioni di norme del presente Regolamento, la cui osservanza, però, rimane demandata agli Agenti di cui all'art. 7, lettere a) e b), tempestivamente informati.

ART. 9 - SANZIONI

In caso di violazione ai divieti di cui al precedente art. 4, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 28, 29 e 30 della Legge Regionale n.86 del 30 novembre 1983.



Nell'applicazione delle suddette sanzioni si adottano i criteri interpretativi contenuti nella Circolare dell'Assessore all'Ambiente ed Ecologia del 9 gennaio 1985 n.256.

ART.10 - GESTIONE

La Giunta Municipale, attraverso l'Ufficio Ambiente, esercita la gestione sul territorio del Parco.

ART.11 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato in base alla procedura prevista dalle vigenti leggi in materia.

ART.12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della Deliberazione Consigliare di adozione e dopo che sia stato pubblicato a norma di legge.